isone.ch
Comune di Isone

CH - 6810 Isone

Tel. +41 91 946 12 72
Fax +41 91 946 47 63
E-mail: cancelleria@isone.ch

Isone, 7 giugno 2017

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI IDRANTI E LE FONTANE

Il Municipio di Isone, con risoluzione municipale 164/2017, richiamati l'articolo 192 della LOC, l'art. 44 del RLOC e gli articoli 17 e 18 del regolamento AAP,

decreta

la seguente ordinanza concernente gli idranti e le fontane sul territorio giurisdizionale del Comune di Isone.

Art. 1

Principio

L'uso degli idranti in territorio di Isone per scopi diversi da quello originario (lotta antincendio) è proibito.

La manipolazione delle fontane nel territorio di Isone è proibito.

Art. 2

Scopo dell'ordinanza

Lo scopo è quello di disciplinare l'uso degli idranti antincendio e le fontane, così come evitare abusi che potrebbero mettere in pericolo la potabilità dell'acqua e garantire l'integrità degli impianti stessi.

Art. 3

Fontane

Le fontane comunali sul territorio di Isone (in paese e sui monti) non possono essere aperte o chiuse senza l'autorizzazione da parte dall'Azienda Acqua Potabile.

La portata dell'acqua è regolamentata secondo le esigenze per un utilizzo parsimonioso dell'acqua potabile e non può essere modificata per nessun motivo.

Qualsiasi richiesta per l'apertura/chiusura delle fontane o modifica della portata dell'acqua deve essere inoltrata in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, fornendo una descrizione dettagliata dei motivi.

Art. 4

Domanda per utilizzo idranti

L'Azienda acqua potabile, in qualità di gestore della rete di distribuzione dell'acqua potabile, può eccezionalmente concedere delle deroghe e consentire l'uso degli idranti, unicamente se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:

a. deve essere inoltrata, con almeno 15 giorni di anticipo, una richiesta scritta, tramite l'apposito formulario, fornendo una descrizione dettagliata dell'uso previsto;

b. chi intende utilizzare gli idranti deve seguire personalmente una breve sessione di istruzione all'uso impartita gratuitamente dall'addetto alla manutenzione esterna;
c. all'idrante deve essere applicata una valvola di protezione antiriflusso, messa a disposizione dall'Azienda Acqua Potabile;
d. chi non adempie anche solo ad una delle condizioni elencate non potrà far uso degli idranti. In ogni caso l'Azienda Acqua Potabile si riserva il diritto di negare il loro utilizzo anche per altri motivi;
e. ogni abuso è soggetto alla procedura di contravvenzione e denunciato alle Autorità giudiziarie.

Sono esentati dalla domanda i pompieri in caso di incendio.

Art. 5

Tasse

Per l'uso della valvola di protezione antiriflusso viene percepita una tassa: per giorno di CHF 15.–.

Al termine dell'utilizzo, la valvola dovrà essere ritornata debitamente pulita all'addetto della manutenzione esterna.

Art. 6

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni qui contenute sono punibili secondo l'art.145 LOC.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

L'ordinanza è esposta all'albo comunale dal 12 giugno 2017. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti dalla legge.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: L. Palà

Il Segretario: P. Zanelli

COMUNE DI ISONE